

REGOLAMENTO (CEE) N. 1797/93 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1993

relativo alla sospensione della pesca di sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 3919/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che stabilisce per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1993 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 927/93⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di sogliola per il 1993;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque della divisione CIEM VII a da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito il contingente

assegnato per il 1993; che il Belgio ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 27 giugno 1993; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque della divisione CIEM VII a eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 1993.

La pesca della sogliola nelle acque della divisione CIEM VII a eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 27 giugno 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1993.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 397 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 96 del 22. 4. 1993, pag. 1.